

***Ben Amamou c. Italia – Prima sezione – 29 giugno 2023 (ricorso n. 49058/20)***

**Equo processo – Parità delle armi e diritto al contraddittorio – Sentenza di legittimità che conferma le sentenze di merito con motivazione basata su argomenti non trattati nei gradi precedenti - Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU – Sussiste.**

**Viola l'equo processo e il diritto al contraddittorio la sentenza della Corte di cassazione che respinga il ricorso, basato su unico motivo, adducendo argomentazioni che non erano comprese nel ricorso e che non concernevano aspetti trattati nei gradi di merito.**

**Fatto.** Per comprendere i fatti di causa è necessaria una premessa in diritto.

Il codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005) contiene una disposizione apparentemente interferente con il codice civile.

Da un lato, l'art. 141 del predetto decreto legislativo prevede che - salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito - il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo "sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge [...] a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro".

Dall'altro lato, l'art. 2054 cod. civ. stabilisce che il conducente di un veicolo deve risarcire il danno prodotto a persone o cose se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Inoltre, l'art 283 dello stesso decreto legislativo n. 209, comma 1, lett. a), prevede che – per il caso in cui non sia identificato il mezzo che ha cagionato il danno – intervenga il Fondo di garanzia per le vittime della strada (mediante la designazione di una compagnia assicurativa tenuta al pagamento).

Era dunque accaduto che il ricorrente Imed Ben Amamou viaggiava come passeggero su un motociclo, il 25 agosto 2010. Per una manovra sconsiderata di un altro veicolo, il motociclo sbandò e andò fuori strada: il Ben Amamou rimase gravemente ferito.

Sicché nel 2011, adì il tribunale di Perugia per ottenere il risarcimento del danno subito dalla compagnia assicuratrice del motociclo, ai sensi dell'art. 141 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005.

Se in un primo tempo il tribunale gli accordò una provvisoria di 500 mila euro, viceversa – con sentenza del 7 aprile 2015 – rigettò la domanda risarcitoria, ritenendo che l'art. 141 potesse essere applicato solo nel caso in cui entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente fossero indentificati e assicurati.

La corte d'appello di Perugia fu dello stesso avviso e rigettò il gravame proposto da Ben Amamou.

In Cassazione, il pubblico ministero sostenne le ragioni del ricorrente: nulla nell'art. 141 del codice delle assicurazioni private poteva far pensare che l'intento legislativo, di garantire al terzo trasportato il ristoro nel modo più facile e rapido possibile, potesse essere limitato se non dal caso fortuito. (Del resto, l'art. 283, significativamente, fa riferimento alla mancata identificazione del veicolo danneggiante, elemento che nel caso di specie non sussisteva).

Viceversa, la Cassazione rigettò il ricorso, basando la sua motivazione sul rilievo che l'art. 141 presuppone che il guidatore del veicolo, a bordo del quale il terzo patisce il danno, abbia almeno una parte della colpa. In caso contrario, avrebbe dovuto trovare applicazione solo l'art. 283.

Il Ben Amamou ritenne che – sino a quel momento – si era discusso se l'art. 141 citato richiedesse l'identificazione dei due veicoli partecipi del sinistro e la loro copertura assicurativa. Invece, nella pronuncia, che ora gli dava torto, era entrato in gioco un giudizio sulla responsabilità ex art. 2054 cod. civ., che – a dire della Cassazione – era da escludere in capo al guidatore del motociclo, per espressa ammissione del ricorrente.

Considerando che su questo aspetto egli non aveva potuto interloquire, Ben Amamou fece ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 6, comma 1.

Diritto. La Prima sezione della Corte EDU (sentenza resa in composizione plenaria, con la maggioranza di 6 a 1) ritiene il ricorso fondato.

Essa ricostruisce gli orientamenti della Corte di cassazione sull'art. 141 del decreto legislativo n. 209 del 2005.

Secondo una prima tendenza, riconducibile alle sentenze della Sezione III civile n. 16181 del 2015 e n. 16477 del 2017, la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.

Ad avviso di un secondo indirizzo, propugnato da successive pronunzie della stessa Sezione III (la n. 4147 e la n. 16388 del 2019), l'art. 141 citato non sarebbe una norma innovativa ma solo una specificazione del principio della responsabilità da circolazione di veicoli, aggravata dall'inversione dell'onere della prova, di cui all'art. 2054 cod. civ. Sicché, il medesimo art. 141 non sarebbe applicabile, nel caso in cui il guidatore del veicolo a bordo del quale il terzo danneggiato viaggia, fosse del tutto immune da colpa.

Peraltro, sul punto sono – come la stessa sentenza della Corte EDU dà atto – intervenute le Sezioni unite (sentenza n. 35318 del 2022), secondo cui l'art. 141 del codice delle assicurazioni private mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. In pratica, il dissidio giurisprudenziale è stato risolto a favore della prima tesi.

La Corte EDU passa quindi a valutare lo sviluppo della causa e constata che l'orientamento della Cassazione che vedeva la sovrapposizione tra l'art. 141 e l'art. 2054 citati era sopravvenuto all'inizio della controversia (avviatasi – val la pena ricordare – nel 2011) e che, quindi, era divenuto oggetto di analisi del collegio giudicante quando ormai la discussione del caso era chiusa, tanto che quell'argomento non era stato nemmeno sollevato dalla memoria difensiva della compagnia assicuratrice convenuta.

Ne deriva che in effetti il ricorrente non ha potuto interloquire (né contraddire) su questo aspetto, che peraltro è risultato decisivo per la sua soccombenza. Essa, quindi, accerta la violazione dell'art. 6, comma 1, della Convenzione.

Redige un'opinione marcatamente contraria il giudice italiano Sabato.

Citando il precedente *Vegotex International c. Belgio* del 2022, egli evidenzia che si è trattato della c.d. “sostituzione dei motivi”, che è del tutto irrilevante ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, se si tratta di argomentazioni di natura tale che possano ritenersi implicite, consustanziali alle questioni discusse e, comunque, prevedibili nel contesto della discussione. Il giudice Sabato afferma altresì che – a ben leggere gli atti – la tematica della responsabilità per il sinistro era emersa per esplicito e, pertanto, nemmeno poteva parlarsi di una vera “sostituzione di motivi”.